

Disposizioni dell'ADR relative al trasporto di merci in galleria

Con la nuova edizione dell'ADR sono state introdotte restrizioni al transito di veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie stradali, la cui efficacia decorre dall'1.1.2007. Con tale provvedimento è stato standardizzato su scala internazionale un campo normativo finora di competenza di ciascun singolo Stato. Dopo il periodo transitorio, le regolamentazioni nazionali in materia di galleria degli Stati firmatari l'ADR perdono efficacia all'1.1.2010.

Secondo la nuova regolamentazione del trasporto di merci pericolose nelle gallerie, l'autorità competente dello Stato contraente è tenuta ad assegnare le proprie gallerie stradali a una delle categorie di galleria definite nell'ADR (al riguardo vedasi « categorie di galleria » più sotto). Inoltre, le merci pericolose da trasportare sono assoggettate a un codice di restrizione in galleria. Spetta tuttavia all'autotrasportatore assegnare il codice all'unità di trasporto in funzione della merce caricata (per i codici di restrizione in galleria si rimanda a « codici di restrizione in galleria » più sotto). Il codice di restrizione in galleria informa a partire da quale categoria sussiste una restrizione al passaggio di merci pericolose.

a) Categorie di galleria

Posto l'assunto che le gallerie presentano tre pericoli principali (esplosioni; perdite di gas tossico o di liquido tossico volatile; incendi) sono state introdotte cinque categorie di gallerie con i significati seguenti:

A	Nessuna restrizione al trasporto di merci pericolose.
B	Restrizioni al trasporto di merci pericolose suscettibili di provocare un'esplosione molto importante.
C	Restrizioni al trasporto di merci pericolose suscettibili di provocare un'esplosione molto importante, un'esplosione importante o una perdita importante di materie tossiche.
D	Restrizioni al trasporto di merci pericolose suscettibili di provocare un'esplosione molto importante, un'esplosione importante, una perdita importante di materie tossiche o un incendio importante.
E	Restrizione al trasporto di tutte le merci pericolose salvo i numeri ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373

b) Codici di restrizione in galleria

Ciascuna materia riportata al capitolo 3.2 della tabella A ADR è soggetta a un codice di restrizione in galleria. Quest'ultimo indica a partire da quale categoria di galleria vi è una restrizione al transito di veicoli trasportanti merci pericolose.

Dal codice di restrizione in galleria dell'unità di trasporto risultano le seguenti restrizioni per il transito in galleria:

Codice di restrizione in galleria dell'intero carico	Restrizione
B	Vietato il transito nelle gallerie delle categorie B, C, D ed E.
B1000C	Vietato il transito nelle gallerie della categoria B, se la massa netta di materia esplosiva è superiore a 1000 kg per unità di trasporto. Vietato il transito nelle gallerie delle categorie C, D ed E.
B/D	Vietato il transito nelle gallerie delle categorie B e C per il trasporto in cisterne. Vietato il transito nelle gallerie delle categorie D ed E.
B/E	Vietato il transito nelle gallerie delle categorie B, C e D per il trasporto in cisterne. Vietato il transito nelle gallerie della categoria E.
C	Vietato il transito nelle gallerie delle categorie C, D ed E.
C5000D	Vietato il transito nelle gallerie della categoria C, se la massa netta di materia esplosiva è superiore a 5000 kg per unità di trasporto. Vietato il transito nelle gallerie delle categorie D ed E.
C/D	Vietato il transito nelle gallerie della categoria C per il trasporto in cisterne. Vietato il transito nelle gallerie delle categorie D ed E.
C/E	Vietato il transito nelle gallerie delle categorie C e D per il trasporto in cisterne. Vietato il transito nelle gallerie della categoria E.
D	Vietato il transito nelle gallerie delle categorie D ed E.
D/E	Vietato il transito nelle gallerie delle categorie D per il trasporto alla rinfusa o in cisterne. Vietato il transito nelle gallerie della categoria E.
E	Vietato il transito nelle gallerie della categoria E.
—	Amnesso il transito in tutte le gallerie.

c) Segnaletica stradale

Le Parti contraenti l'ADR sono tenute a segnalare le restrizioni di transito in galleria per i veicoli con un carico di merci pericolose e i tratti stradali alternativi attraverso appositi segnali stradali e pannelli addizionali. A tale scopo vanno utilizzati i segnali C, 3h e D, 10a, 10b e 10c conformi alla Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale (Vienna, 1968), corrispondentemente modificata, e all'Accordo europeo che la completa (Ginevra, 1971) interpretati secondo le raccomandazioni della Risoluzione sulla segnaletica stradale (R.E.2) del Gruppo di lavoro principale sui trasporti stradali del Comitato dei trasporti interni dell'ECE-ONU (il segno C, 3h corrisponde al segnale « Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose »; i segni D, 10a, 10b e 10c riguardano tre segnali indicanti la direzione obbligatoria per itinerari alternativi per i veicoli che trasportano merce pericolosa, con i quali va indicata l'ultima possibilità di scelta di un percorso alternativo). La categoria assegnata dall'autorità competente a una determinata galleria allo scopo di limitare l'accesso alle unità di trasporto con merci pericolose va segnalata nel modo seguente:

Segnaletica stradale	Categoria di galleria
Nessun tipo di segnaletica	Categoria di galleria A
Segnale con pannello addizionale recante la lettera B	Categoria di galleria B
Segnale con pannello addizionale recante la lettera C	Categoria di galleria C
Segnale con pannello addizionale recante la lettera D	Categoria di galleria D
Segnale con pannello addizionale recante la lettera E	Categoria di galleria E